

Prot. n. 10701
(del 22.12.2022)



Procura della Repubblica

Al Questore di BARI

anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

al Comandante Provinciale dei Carabinieri di BARI

per l'inoltro alle strutture dipendenti;

al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di BARI

per l'inoltro alle strutture dipendenti;

al Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale BARI

al Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria BARI

al Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera BARI

al Dirigente del Compartimento di Polizia Postale BARI

anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

al Comandante della Sezione Anticrimine R.O.S. Carabinieri

BARI

al Comandante del N.A.S.

"

al Comandante del N.O.E.

"

al Comandante del Nucleo T.P.C. (Tutela Patrimonio Culturale)

"

al Comandante del Nucleo Operativo Protezione N.O.P.

"

al Capo Sezione della D.I.A.

"

al Dirigente dell'Ufficio Polizia Marittima

"

al Dirigente dell'Ufficio Polizia di Frontiera

"

ai Comandanti delle Polizie Locali del Circondario di

"

al Direttore Marittimo

"

al Comandante Provinciale VV.FF.

"

al Direttore del Servizio Forestale Regionale

"

al Direttore dell'Agenzia delle Entrate

"

al Direttore dell'Agenzia delle Dogane

"

al Direttore della Casa Circondariale di

BARI

ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G.

SEDE

e, per conoscenza,

ai Colleghi Procuratori Aggiunti

SEDE

ai Colleghi Sostituti

SEDE

ai Vice Procuratori Onorari

SEDE

al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

BARI

OGGETTO: Direttiva alla polizia giudiziaria sul D. Lv. 10.10.2022, n. 150 in materia di dichiarazione-elezione di domicilio dell'indagato e del querelante, documentazione delle sommarie informazioni testimoniali, informazioni alla persona offesa.

PREMESSA

Entrerà in vigore il 30 dicembre 2022 il Decreto Legislativo indicato in oggetto (cosiddetta riforma Cartabia), il quale – nell'ambito di una riforma di vaste proporzioni del codice penale, del codice di procedura penale nonché di varie disposizioni collegate – modifica in modo significativo anche le materie indicate in oggetto.

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI, AVVERTIMENTO EX ART. 161, COMMA 01, C.P.P. E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DELL'ART. 161, COMMA 1, C.P.P.

Nel sistema venutosi a delineare con la riforma Cartabia un passaggio fondamentale, in materia di notificazioni, è costituito dal *primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini* e cioè dal primo contatto dell'indagato con la polizia giudiziaria; giacchè se in occasione di quel primo contatto (per esempio in sede di sequestro *ex art. 354, comma 3, c.p.p.*) la polizia giudiziaria, oltre a ricevere la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai sensi del **comma 1** dell'art. 161 c.p.p., procede correttamente all'avvertimento di cui al **comma 01** del medesimo art. 161 c.p.p. (indicando all'indagato le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria cui sarà inoltrata la notizia di reato), nel corso del procedimento penale che ne conseguirà:

- sarà possibile alla segreteria del p.m. o alla cancelleria del giudice notificare all'indagato mediante semplice consegna al difensore di fiducia o di ufficio (che dunque va nominato dalla polizia giudiziaria già in occasione di quel primo contatto perché le generalità e i recapiti del difensore vanno comunicati all'indagato nello stesso contesto) tutti gli atti successivi a quel primo contatto diversi dagli "atti introduttivi del giudizio" (per esempio: decreto del p.m. di convalida del sequestro *ex art. 355, comma 2, c.p.p.*; avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415 bis c.p.p.*) e dal decreto penale di condanna; per esempio sarà possibile notificare alla persona sottoposta alle indagini, mediante consegna al difensore, il provvedimento di convalida del sequestro e l'avviso di conclusione delle indagini.
- si disporrà del domicilio (dichiarato o eletto) utile per la successiva notifica degli "atti introduttivi del giudizio" e del decreto penale di condanna a mente dell'art. 157-ter c.p.p..

Si riportano di seguito le parti di interesse dell'art. 161 c.p.p. (*Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni*):

<< 01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonica, o indirizzo di posta elettronica

nella sua disponibilità, ave il difensore passa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadeguato, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

(...) >>

Importante in sede di *primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini* è, altresì, la procedura di identificazione della persona sottoposta alle indagini con la contestuale acquisizione dalla medesima dei dati elencati dall'art. 349, comma 3, c.p.p. come modificato:

<< articolo 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

(...)

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha la temporanea dimora o domicilio, oltre a indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66.

(...) >>.

Il modulo di verbale **allegato 1** raccoglie, in un unico contesto, le formalità da compiersi da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria in occasione del *primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini*.

E' appena il caso di puntualizzare che, al di fuori dei casi in cui compia un atto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini (casi in cui, come si è detto, la polizia giudiziaria deve procedere a mente dell'art. 161, comma 01 e comma 1, e dell'art. 349, comma 3, c.p.p.), la polizia giudiziaria **NON** deve procedere all'identificazione mediante invito ex art. 349, comma 3, c.p.p.; e ciò per la comprensibile esigenza di non pregiudicare la segretezza delle investigazioni e l'utile svolgimento delle medesime.

DOMICILIO DEL QUERELANTE E NOTIFICAZIONI AL QUERELANTE

Si rinvia all'**allegato 2**, e cioè al *format* del verbale di proposizione della querela con la dichiarazioni o l'elezione di domicilio della persona offesa querelante prevista dall'art. 153 *bis*

c.p.p., introdotto *ex novo* dall'art. 10, comma 1, lett. e) D. Lv. 10.10.2022 n. 150 e di seguito testualmente riportato il quale raccoglie in un unico modulo gli adempimenti di competenza della polizia giudiziaria nell'ipotesi in cui la persona offesa eserciti la facoltà di proporre querela e, pertanto, assuma la veste di *querelante*:

«Art. 153-bis (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante). –

1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.».

LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI E DELL'INTERROGATORIO DELEGATO

Di una certa importanza risultano, altresì, le novità in materia di documentazione degli atti con particolare riferimento alla documentazione del verbale di assunzione delle *sommario informazioni ex art. 351 c.p.p.* e di interrogatorio delegato della persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà (v. art. 370, comma 1, c.p.p.).

L'art. 357 e l'art. 351 c.p.p., di seguito riportati, sono stati significativamente modificati, sempre a decorrere dal 30 dicembre 2022, nelle parti evidenziate in grassetto:

c.p.p. art. 357. Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;

d) perquisizioni e sequestri;

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a)¹, oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità² sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria³.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

c.p.p. art. 351. Altre sommarie informazioni

¹ c.p.p. art. 407. Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. (...)

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

(...)

² c.p.p. art. 90-quater. Condizione di particolare vulnerabilità

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

³ Per l'aggiunta nel presente articolo del comma 1-bis, del comma 1-ter e del comma 1-quater vedi l'art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, **a decorrere dal 30 dicembre 2022**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.⁴

Quindi:

- nel verbale di *Altre sommarie informazioni* (art. 351 c.p.p.) dovrà essere sempre contenuto l'avviso alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni che *“salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica”*;
- ove la persona chiamata a rendere sommarie informazioni chieda che le dichiarazioni da rendere vengano documentate mediante riproduzione fonografica si deve procedere in tal senso, salva la eventuale indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico **della quale deve darsi atto nel verbale**;
- ove le dichiarazioni da rendere riguardino taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. si deve procedere alla riproduzione fonografica, salva la eventuale indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico **della quale deve darsi atto nel verbale**;
- ove le dichiarazioni debbano essere rese da persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità⁵ le stesse devono essere documentate integralmente, **a pena di inutilizzabilità**, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto, della quale indisponibilità e delle quali ragioni di urgenza

⁴ Per l'aggiunta nel presente articolo del *comma 1-quater* vedi l'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.

⁵ **c.p.p. art. 90-quater. Condizione di particolare vulnerabilità**

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato

(l'indisponibilità e le ragioni di urgenza devono dunque sussistere entrambe) deve darsi atto nel verbale.

Si consideri, inoltre, che analogo obbligo di documentazione sussiste quando la polizia giudiziaria assuma le informazioni testimoniali su delega del pubblico ministero, dunque ai sensi del combinato disposto degli artt. 370, comma 1, e 362 c.p.p.; infatti il comma 1^{quater} dell'art. 362 c.p.p., introdotto dall'art. 18, comma 1, lett. b), D. Lvo 10 ottobre 2022, n. 150, dispone, in modo analogo all'art. 351, comma 1 *quater* c.p.p., che << 1 *quater*. Alle persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica >>.

Del resto l'art. 373 c.p.p., che regola la *Documentazione degli atti* compiuti dal pubblico ministero, recherà, sempre a partire dal 30 dicembre 2022, le modifiche di seguito evidenziate in **grassetto**, apportate dall'art. 18, comma 1, lett. e), n. 1) e n. 2, D. Lvo 10 ottobre 2022, n. 150:

c.p.p. art. 373. Documentazione degli atti

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

- a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
- b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
- c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
- d) delle **sommario** informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
- d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;**
- e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

Dal comma 2 bis dell'art. 373 c.p.p. si evince, dunque, che tanto gli interrogatori e i confronti con la persona sottoposta alle indagini quanto l'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso assunto a norma dell'art. 363 c.p.p. devono essere necessariamente documentati, **anche nei casi di persona non detenuta**, "con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica".

Ne consegue che, ove il pubblico ministero eserciti la facoltà di delegare alla polizia giudiziaria il compimento degli atti sopra indicati a mente dell'art. 370 comma 1 c.p.p., i medesimi dovranno essere documentati con le modalità sopra indicate, pur non essendo le stesse richieste a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni come invece espressamente previsto dall'art. 141 bis c.p.p. per "ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione e che non si svolga in udienza".

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 124 c.p.p. relativo all'*Obbligo di osservanza delle norme processuali*

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

LE INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA EX ART. 90-BIS

Sotto lo specifico aspetto si segnala quanto segue.

1) La persona offesa ha ora il più ampio catalogo di obblighi e facoltà indicati dall'art. 90 bis c.p.p. comma 1 (nel testo introdotto dall'art. 5 D. Lv. 150/2022): in pratica, il catalogo dell'art. 90 bis c.p.p. finora utilizzato dalla polizia giudiziaria e normalmente allegato alla querela o alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, deve venire integrato a far data dal 30 dicembre 2022 dai seguenti ulteriori avvisi:

- il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (nuova lettera *a) bis* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- il querelante ha facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente (nuova lettera *a) ter* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione (nuova lettera *a) quater* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante nel domicilio dichiarato o eletto; in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso

la cancelleria del giudice precedente (nuova lettera *a*) *quinquies* dell'art. 90 bis c.p.p.);

- la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita della querela (nuova lettera *n*) *bis* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- la persona offesa ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (nuova lettera *p*) *bis* dell'art. 90 bis c.p.p.);
- la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita della querela (nuova lettera *p*) *ter* dell'art. 90 bis c.p.p.). Tali ulteriori adempimenti comportano che nel catalogo degli avvisi presente nella vostra attuale modulistica, ove ora è scritto (in base alla attuale formulazione dell'art. 90 bis, comma 1, *lett. n*), c.p.p.) che la persona offesa viene avvisata "*della possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione*", queste ultime parole ("*o attraverso la mediazione*") dovranno essere eliminate.

2) la vittima del reato, e cioè la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona, deve venire informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa (art. 90 bis.1 c.p.p., introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. f), D. Lv. 150/2022);

3) all'atto di presentazione della querela, come si è già detto nello specifico paragrafo dedicato alla disamina dell'art. 153 bis c.p.p. di nuova introduzione, alla persona offesa devono venire applicate le nuove disposizioni sul domicilio del querelante (art. 153 bis c.p.p., introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. e) D. Lv. 150/2022).

Rammentando che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni avverrà il 30 dicembre p.v., raccomando l'immediata e capillare diffusione del presente documento e ringrazio fin d'ora tutti i suoi destinatari per l'indispensabile attiva collaborazione.

Informo per conoscenza il signor Procuratore Generale in quanto titolare del potere-dovere di vigilanza sull'attività delle Procure della Repubblica nonché i colleghi magistrati togati ed onorari di questo Ufficio. Il provvedimento, infine, verrà pubblicato sul sito Internet di questa Procura.

Bari, 22/12/2022

Roberto Rossi
Procuratore di Bari



Intestazione dell'ufficio di polizia giudiziaria

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI, DI AVVERTIMENTO EX ART. 161, CO. 01, C.P.P. E DI INVITO A DICHIARARE O ELEGGERE DOMICILIO EX ART. 161, CO. 1, C.P.P. CON CONSEGUENTI AVVERTIMENTI

Il ... alle ore ... in presso l'Ufficio in intestazione, dinanzi al sottoscritto ufficiale/agente di polizia giudiziaria ..., effettivo al predetto Ufficio, è presente ... , il quale preliminarmente dichiara:

- parlo e comprendo la lingua italiana;
- non parlo e non comprendo la lingua italiana, conosco le seguenti lingue(la comunicazione è resa possibile da _____)

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA NEI CUI CONFRONTI VENGONO SVOLTE LE INDAGINI

La persona sopra indicata viene invitata a dichiarare le proprie generalità previo avvertimento delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle e/o le dà false, dichiara di essere ...

Successivamente, come da apposito paragrafo del presente verbale, si procede alla dichiarazione e alla elezione di domicilio e, in quella sede, all'acquisizione del recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e di quelli in cui ha temporanea dimora o domicilio, dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.

INDICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE VIOLATE E DELLA A.G. PROCEDENTE

La persona sopra indicata viene preliminarmente avvertita che sono in corso nei suoi confronti indagini preliminari in relazione al reato di cui agli artt. ... commesso in ... in data ..., e/o in relazione ai diversi e ulteriori reati che il P.M. riterrà di iscrivere anche successivamente nel corso delle indagini anzidette e che si provvederà all'inoltro della relativa comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ con conseguente iscrizione del procedimento penale presso quell'Ufficio.

NOMINA DEL DIFENSORE

- o L'indagato, reso edotta delle norme di legge sopra indicate, che si assumono violate, e invitato a nominare il difensore di fiducia, nomina di fiducia l'avv. _____ del Foro di _____,
- o La persona nei cui confronti vengono svolte le indagini viene resa edotta delle norme di legge sopra indicate, che si assumono violate, e invitata a nominare il difensore di fiducia, dichiara che allo stato intende avvalersi del difensore di ufficio, che viene individuato secondo la procedura indicata dall'art. 97 c.p.p. nell'avv. _____ del Foro di _____, con studio legale in _____ e recapiti telefonici (_____) e telematici (_____); si dà atto che le generalità e i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 28 disp att. c.p.p. vengono comunicati all'indagato il quale viene avvertito che potrà nominare in qualsiasi momento sino a due difensori di fiducia e che ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al gratuito patrocinio e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata.

La persona nei cui confronti vengono svolte le indagini viene resa edotta, inoltre, che può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato alle seguenti condizioni:

- se è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a euro 11.746,68;

- se convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso i limiti indicati sono elevati a euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato;
- ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
- si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.

AVVERTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 161, COMMA 01, C.P.P.

Si dà atto che a questo punto la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini viene avvertita ai sensi dell'art. 161, comma 01 (primo periodo), c.p.p., che le successive notificazioni - diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2 (citazione a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo), 456 (decreto di giudizio immediato), 552 (decreto di citazione a giudizio) e 601 (decreto di citazione per il giudizio di appello) c.p.p. e il decreto penale di condanna (che, ai sensi dell'art. 157 ter c.p.p., per l'imputato non detenuto avverranno presso il domicilio dichiarato o eletto) - saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato di ufficio e che, pertanto, è suo onere, sempre a mente dell'art. 161, comma 01 (secondo periodo) c.p.p., indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni successivo mutamento, in quanto, ex art. 157, co. 8 *quater*, c.p.p., l'omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell'atto notificato, imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

INVITO A DICHIARARE O ELEGGERE DOMICILIO AI SENSI DELL'ART. 161 COMMA 1, C.P.P.

Si dà atto che, dopo l'avvertimento di cui sopra si procede a norma dell'art. 161, comma 1, c.p.p. e 349, comma 3, c.p.p. sicchè la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini viene invitata a dichiarare uno dei luoghi di cui all'art. 157, comma 1, c.p.p. (abitazione o luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa) o un indirizzo di posta certificata oppure a eleggere domicilio, e, in ogni caso, a indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità, sicchè la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini:

indica i seguenti luoghi di cui all'art. 157, comma 1, c.p.p.

casa di abitazione: _____

luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa: _____

luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio: _____

indirizzo di posta elettronica certificata: _____

seguenti recapiti telefonici: _____

ulteriori indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità: _____

elegge domicilio presso _____ in _____

Si dà atto che la persona nei cui confronti si svolgono le indagini viene avvertita che, in conseguenza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio come sopra operata, la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi artt. 450, comma 2 (citazione a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo), 456 (decreto di giudizio immediato), 552 (decreto di citazione a giudizio) e 601 (decreto di citazione per il giudizio di appello) c.p.p. e del decreto penale di condanna avverranno, come dispone l'art. 157 ter c.p.p., presso il domicilio dichiarato o eletto.

Essendo stato eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4 bis, c.p.p. si è proceduto a dare immediata comunicazione al medesimo difensore della operata elezione di domicilio, mediante

Essendo stato eletto domicilio presso il difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4 bis, c.p.p. si è proceduto a dare immediata comunicazione al medesimo difensore della operata elezione di domicilio, mediante, e il difensore di ufficio ha prestato l'assenso alla domiciliazione previsto dall'art. 162, comma 4 bis c.p.p..

Essendo stato eletto domicilio presso il difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4 bis, c.p.p. si è proceduto a dare immediata comunicazione al medesimo difensore della operata elezione di domicilio, mediante, ma il difensore non ha prestato l'assenso alla domiciliazione previsto dall'art. 162, comma 4 bis c.p.p.. Pertanto la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, di ciò informata, è stata invitata a dichiarare o a eleggere un nuovo domicilio per la notificazione degli atti sopra indicati, ma ha rifiutato l'indicazione e si procede, allora, agli avvertimenti di seguito riportati.

AVVERTIMENTI CONSECUTIVI ALLA DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO

Si dà atto che, dopo la dichiarazione o l'elezione di domicilio, la persona nei cui confronti si svolgono le indagini viene avvertita che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto per la notifica degli atti sopra elencati, e che in mancanza di tale comunicazione, come anche nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio e in quello in cui il domicilio dichiarato o eletto sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti medesimi, e cioè dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2 (citazione a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo), 456 (decreto di giudizio immediato), 552 (decreto di citazione a giudizio) e 601 (decreto di citazione per il giudizio di appello) c.p.p. e del decreto penale di condanna, verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche di ufficio.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui al foglio n. 1.

Si dà atto che la persona nei cui confronti si svolgono le indagini ritira copia del presente verbale.

Si dà atto che la persona nei cui confronti si svolgono le indagini si rifiuta di firmare ma accetta e ritira copia del presente verbale.

La persona sottoposta alle indagini

Timbro e firma dell'ufficiale di polizia giudiziaria

Allegato 2



Intestazione dell'ufficio di polizia giudiziaria

VERBALE DI PROPOSIZIONE DI QUERELA E DI DICHIARAZIONE/ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PERSONA OFFESA QUERELANTE (artt. 120 c.p.; 336 e segg.; 153-bis c.p.p.)

L'anno ..., il mese ..., il giorno ... alle ore ..., in ..., presso l'Ufficio in intestazione, dinanzi al sottoscritto ufficiale di polizia giudiziaria ... è presente ... , il quale denuncia quanto segue:

(...)

Il denunciante manifesta la volontà che si proceda in relazione ai reati ravvisabili nei fatti come sopra denunciati, e, richiesto - come previsto dall'art. 153-bis comma 1 c.p.p. - di dichiarare o eleggere domicilio per le comunicazioni e la notificazione degli atti del procedimento eventualmente anche indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, salva la facoltà ex art. 153-bis comma 2 c.p.p. di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente con le modalità specificamente indicate nella disposizione testè indicata e di seguito indicate:

- si riserva di dichiarare o eleggere domicilio successivamente con le modalità indicate dall'art. 153-bis comma 2 c.p.p.;
- dichiara il seguente domicilio: ...
- elegge domicilio presso ...
- nomina proprio difensore l'avv. ...

Il sottoscritto ufficiale di polizia giudiziaria, ricevuta la dichiarazione o la elezione di domicilio, avverte il querelante che:

- ove abbia nominato un difensore, sarà domiciliato presso quest'ultimo (art. 90 bis, comma 1, lett. *a quinquies* c.p.p. e art. 153 bis, comma 4, c.p.p.);
- a mente dell'art. 153-bis, comma 4, c.p.p., le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore saranno eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'art. 148, comma 4 c.p.p. , presso il domicilio dichiarato o eletto;
- a mente dell'art. 153-bis comma 3 c.p.p., in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante sarà obbligato a comunicare all'autorità procedente il nuovo domicilio dichiarato o eletto, e che la relativa comunicazione dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 153-bis comma 2 c.p.p. e cioè con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis c.p.p. ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore; la dichiarazione potrà essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;
- a mente dell'art. 153-bis, comma 5, c.p.p., quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore ... del

Si dà atto che il querelante ritira copia del presente verbale.

Timbro e firma dell'ufficiale di polizia giudiziaria e del querelante.